



DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE

## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)

PEC: [comitatoregionalepugliaind@pec.it](mailto:comitatoregionalepugliaind@pec.it)

PEC CSAT: [appello.pugliaind@pec.it](mailto:appello.pugliaind@pec.it)

PEC GS: [giudice.pugliaind@pec.it](mailto:giudice.pugliaind@pec.it)

### Stagione Sportiva 2023/2024

### Comunicato Ufficiale N° 55 del 9 aprile 2024

#### **CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 35 E 36 SULLE CONDOTTE VIOLENTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

Con il Comunicato Ufficiale 165/A pubblicato dalla FIGC il 20 aprile 2023 sono state introdotte delle modifiche sostanziali al Codice di Giustizia Sportiva, con particolare riferimento agli articoli 35 e 36 che focalizzano l'attenzione sulle condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara. Si tratta di una misura che inasprisce le sanzioni nei confronti dei tesserati, introdotta per tutelare maggiormente la classe arbitrale.

Si richiama pertanto l'attenzione delle Società dilettantistiche e giovanili affiliate al fine di sensibilizzare i propri tesserati ad assumere, fuori e dentro il campo, un atteggiamento più rispettoso nei confronti degli arbitri, grazie ai quali abbiamo la possibilità di organizzare e svolgere regolarmente l'attività ufficiale su tutto il territorio regionale.

L'inasprimento delle sanzioni è stato concordato con l'AIA per stigmatizzare la preoccupante recrudescenza delle aggressioni ai direttori di gara attraverso una normativa decisamente più severa, che mira ad allontanare dal mondo del calcio i protagonisti di questi episodi di violenza.

All'interno del presente Comunicato Ufficiale è disponibile il testo sub A) del C.U. n. 165/A della FIGC (già pubblicato dal Comitato Regionale con il C.U. n. 165 del 21 aprile 2023).

**STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A DEL 20 APRILE 2023**

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- condivisa la necessità di valutare ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri;
- ritenuto a tal fine di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva, come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

**AII. A**

**CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC**

<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<b>Art. 35</b> <b>Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara</b>	<b>Art. 35</b> <b>Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara</b>
<p>1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.</p> <p>2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica e, per lo sputo, con la sanzione minima di cinque giornate di squalifica.</p> <p>3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione e, per lo sputo, con la sanzione minima di sei mesi di inibizione.</p> <p>4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica.</p> <p>5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione.</p> <p>6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.</p> <p>7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.</p>	<p>1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.</p> <p>2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.</p> <p>3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.</p> <p>4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica.</p> <p>5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione.</p> <p>5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.</p> <p>6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.</p> <p>7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.</p>

<b>Art. 36</b> <b>Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara</b>	<b>Art. 36</b> <b>Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara</b>
<p>1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:</p> <p>a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;</p> <p>b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.</p> <p>2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:</p> <p>a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;</p> <p>b) per due mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.</p>	<p>1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:</p> <p>a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;</p> <p>b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.</p> <p>2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:</p> <p>a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;</p> <p>b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.</p>

### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ [cr.puglia@lnd.it](mailto:cr.puglia@lnd.it)**

 <b>Diletta Mancini</b> (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@lnd.it">d.mancini@lnd.it</a>
 <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@lnd.it">a.schirone@lnd.it</a>
 <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@lnd.it">s.logiacco@lnd.it</a>
 <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@lnd.it">a.tondo@lnd.it</a>
 <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@lnd.it">g.sforza@lnd.it</a>
 <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@lnd.it">g.gialluisi@lnd.it</a>
 <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@lnd.it">s.lucidi@lnd.it</a>
 <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ <a href="mailto:c.laterza@lnd.it">c.laterza@lnd.it</a>
 <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@lnd.it">a.rossiello@lnd.it</a>
 <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@lnd.it">r.zingarelli@lnd.it</a>

### CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ <a href="mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it">comitatoregionalepuglia@pec.it</a>
Ufficio Amministrazione	✉ <a href="mailto:amministrazione.puglia@pec.it">amministrazione.puglia@pec.it</a>
Ufficio Segreteria	✉ <a href="mailto:segreteria.puglia@pec.it">segreteria.puglia@pec.it</a>
Ufficio Tesseramento	✉ <a href="mailto:tesseramento.puglia@pec.it">tesseramento.puglia@pec.it</a>
Ufficio Impianti Sportivi	✉ <a href="mailto:impianti.puglia@pec.it">impianti.puglia@pec.it</a>
Ufficio Agonistica LND	✉ <a href="mailto:agonistica.puglia@pec.it">agonistica.puglia@pec.it</a>
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ <a href="mailto:affiliazionecoppe.puglia@pec.it">affiliazionecoppe.puglia@pec.it</a>

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	<a href="mailto:cp.brindisi@lnd.it">cp.brindisi@lnd.it</a> <a href="mailto:m.damuri@lnd.it">m.damuri@lnd.it</a>
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	<a href="mailto:cp.foggia@lnd.it">cp.foggia@lnd.it</a> <a href="mailto:g.bozza@lnd.it">g.bozza@lnd.it</a>
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	<a href="mailto:cp.lecce@lnd.it">cp.lecce@lnd.it</a> <a href="mailto:a.gianfreda@lnd.it">a.gianfreda@lnd.it</a>
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	<a href="mailto:cp.maglie@lnd.it">cp.maglie@lnd.it</a> <a href="mailto:g.marra@lnd.it">g.marra@lnd.it</a>
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	<a href="mailto:cp.taranto@lnd.it">cp.taranto@lnd.it</a> <a href="mailto:g.damicis@lnd.it">g.damicis@lnd.it</a>
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	<a href="mailto:cp.bari@lnd.it">cp.bari@lnd.it</a>
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	<a href="mailto:del.trani@lnd.it">del.trani@lnd.it</a>

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
<b>BRINDISI</b>	<a href="mailto:delegazionebrindisi.puglia@lnd.it">delegazionebrindisi.puglia@lnd.it</a>
<b>FOGGIA</b>	<a href="mailto:delegazionefoggia.puglia@lnd.it">delegazionefoggia.puglia@lnd.it</a>
<b>LECCE</b>	<a href="mailto:delegazionelecce.puglia@lnd.it">delegazionelecce.puglia@lnd.it</a>
<b>MAGLIE</b>	<a href="mailto:delegazionemaglie.puglia@lnd.it">delegazionemaglie.puglia@lnd.it</a>
<b>TARANTO</b>	<a href="mailto:delegazionetaranto.puglia@lnd.it">delegazionetaranto.puglia@lnd.it</a>
<b>BARI</b>	<a href="mailto:delegazionebari.puglia@lnd.it">delegazionebari.puglia@lnd.it</a>
<b>BAT</b>	<a href="mailto:delegazionebat.puglia@lnd.it">delegazionebat.puglia@lnd.it</a>

## TORNEO UNDER 17 FEMMINILE 2023/2024 FASE INTERREGIONALE C.U. n. 112/SGS del 05/04/2024

Secondo quanto pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 112 SGS del 5/04/2024, le squadre che si sono qualificate dalla fase Play Off e le 16 squadre aventi diritto che hanno preso parte alla fase Regionale 1, partecipano alla Fase Interregionale. Pertanto, le 32 squadre sono state suddivise in 4 gironi da 8 squadre, che si affronteranno in gare di sola andata.

Per il Gruppo "4:" nel quale sono state inserite le società: **AS Roma Srl, SS Lazio Women 2015 Arl, Napoli Femminile SSDARL, Pomigliano CF Srl, Roma Calcio Femminile, SSC Bari Spa, Palermo FC e Cosenza Calcio** è stato identificato quale Comitato pilota quello della Puglia. Le prime due classificate di ciascun gruppo accedono ai quarti di finale. Di seguito comunicazioni e calendario.

\*\*\*\*\*  
\* UNDER 17 FEMMINILE INTERREG.LE          GIRONE: B \*  
\* \*\*\*\*\*

I ANDATA: 14/04/24 ! I ! 1 G I O R N A T A ! -----I I BARI S.P.A. - POMIGLIANO CF SRL I I LAZIO FEMMINILE SRL - ROMA CALCIO FEMMINILE I I PALERMO - COSENZA CALCIO I I ROMA SRL - NAPOLI FEMMINILE CALCIO I	I ANDATA: 12/05/24 ! I ! 5 G I O R N A T A ! -----I I BARI S.P.A. - ROMA CALCIO FEMMINILE I I COSENZA CALCIO - ROMA SRL I I NAPOLI FEMMINILE CALCIO - POMIGLIANO CF SRL I I PALERMO - LAZIO FEMMINILE SRL I
I ANDATA: 21/04/24 ! I ! 2 G I O R N A T A ! -----I I COSENZA CALCIO - LAZIO FEMMINILE SRL I I NAPOLI FEMMINILE CALCIO - BARI S.P.A. I I POMIGLIANO CF SRL - PALERMO I I ROMA CALCIO FEMMINILE - ROMA SRL I	I ANDATA: 19/05/24 ! I ! 6 G I O R N A T A ! -----I I NAPOLI FEMMINILE CALCIO - COSENZA CALCIO I I POMIGLIANO CF SRL - LAZIO FEMMINILE SRL I I ROMA CALCIO FEMMINILE - PALERMO I I ROMA SRL - BARI S.P.A. I
I ANDATA: 28/04/24 ! I ! 3 G I O R N A T A ! -----I I BARI S.P.A. - LAZIO FEMMINILE SRL I I COSENZA CALCIO - ROMA CALCIO FEMMINILE I I PALERMO - NAPOLI FEMMINILE CALCIO I I ROMA SRL - POMIGLIANO CF SRL I	I ANDATA: 26/05/24 ! I ! 7 G I O R N A T A ! -----I I COSENZA CALCIO - BARI S.P.A. I I LAZIO FEMMINILE SRL - NAPOLI FEMMINILE CALCIO I I PALERMO - ROMA SRL I I ROMA CALCIO FEMMINILE - POMIGLIANO CF SRL I
I ANDATA: 05/05/24 ! I ! 4 G I O R N A T A ! -----I I BARI S.P.A. - PALERMO I I LAZIO FEMMINILE SRL - ROMA SRL I I POMIGLIANO CF SRL - COSENZA CALCIO I I ROMA CALCIO FEMMINILE - NAPOLI FEMMINILE CALCIO I	

E L E N C O   C A M P I   D A   G I O C O

UNDER 17 FEMMINILE INTERREG.LE          GIRONE: B

SOCIETA'	CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	ORA
BARI S.P.A.	254A	C. COM"PRIN.PE DI PIEMONTE"E.A	TRIGGIANO	11:30
LAZIO FEMMINILE SRL	RM07	C.S. GREEN CLUB	ROMA	11:00
PALERMO	PA01	CENTRO SPORTIVO SANTO CANALE	PALERMO	14:30
ROMA SRL	RM01	ACQUACETOSA 8	ROMA	14:30
COSENZA CALCIO	CS01	STADIO ROMOLO DI MAGNO	TAVERNA DI MONTALTO	11:00
NAPOLI FEMMINILE CALCIO	NA02	STADIO GIUSEPPE PICCOLO	CERCOLA	15:00
POMIGLIANO CF SRL	NA03	RP SPORT CENTER	CASTELLO DI CISTERNA	17:30 <span style="background-color: yellow;">Sabato</span>
ROMA CALCIO FEMMINILE	RM08	C.S. MARIO CEPRANI	ROMA	14:30

## UNDER 17 FEMMINILE INTERREGIONALE

### GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
BARI S.P.A.	POMIGLIANO CF SRL	A	14/04/2024 11:30	C. COM."P. DI PIEMONTE"	TRIGGIANO
LAZIO FEMMINILE SRL	ROMA CALCIO FEMMINILE	A	14/04/2024 11:00	C.S. GREEN CLUB	ROMA
PALERMO	COSENZA CALCIO	A	14/04/2024 11:00	C.S. SANTO CANALE	PALERMO
ROMA SRL	NAPOLI FEMMINILE CALCIO	A	14/04/2024 15:00	ACQUACETOSA 8	ROMA

### GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
POMIGLIANO CF SRL	PALERMO	A	20/04/2024 17:30	RP SPORT CENTER	CASTELLO DI CISTERNA
COSENZA CALCIO	LAZIO FEMMINILE SRL	A	21/04/2024 11:00	STADIO ROMOLO DI MAGNO	TAVERNA DI MONTALTO
NAPOLI FEMMINILE CALCIO	BARI S.P.A.	A	21/04/2024 15:00	STADIO GIUSEPPE PICCOLO	CERCOLA
ROMA CALCIO FEMMINILE	ROMA SRL	A	21/04/2024 14:30	C.S. MARIO CEPRANI	ROMA

## COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A 11 FEMMINILE DEL CR PUGLIA - LND

### 1.1 RICHIESTE DI VARIAZIONI DI CAMPO ED ORARIO DELLE GARE

Pervengono a questo Comitato Regionale numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello ufficiale. Si fa presente che l'Art. 33 comma 2° del Regolamento della L.N.D., dispone:

2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso **devono pervenire al competente Comitato Regionale**, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento **almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara**.

Premesso quanto sopra si precisa che questo Comitato Regionale, anche allo scopo di evitare possibili disagi all'Organo Tecnico Arbitrale, non prenderà in considerazione le richieste formulate in contrasto con le suddette disposizioni.

Pertanto si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.

### 1.2 RINVIO GARA

Si comunica, alla Società dipendenti, che verranno prese in carico solo le richieste di variazione al calendario pubblicato settimanalmente, previo accordo di entrambe le compagini, **SOLO SE PROVVISI DI DATA ED ORA DEL RINVIO COSÌ COME DA MODULISTICA ALLEGATA A QUESTO COMUNICATO. All'uopo, si ribadisce che rinvii a data da destinarsi e variazioni non conformi alle disposizioni impartite non verranno accolte. Eventuali gare di recupero dovranno essere necessariamente svolte entro e non oltre la data del 26/05/2024**

### 1.3 LISTE DI PRESENTAZIONE (DISTINTE GARA)

Si rammenta che, in occasione delle gare ufficiali dei Campionati Regionali LND e SGS, **è obbligatorio utilizzare le distinte di gara predisposte mediante l'apposita procedura esistente all'interno dell'area riservata**.

Al fine di agevolare il compito delle Società, si predispose la seguente pubblicazione dove verranno illustrate tutte le caratteristiche, e le potenzialità di questo strumento.

Preliminarmente va chiarito che nella distinta elettronica possono essere inseriti esclusivamente:

- Calciatori già inseriti nel tabulato societario;
- Calciatori per i quali è stata inoltrata la richiesta di tesseramento via firma elettronica
- Dirigenti per i quali è stata richiesta l'emissione della tessera "Accompagnatore Ufficiale" via firma elettronica;
- Tecnici per i quali è stato richiesto il tesseramento per la corrente stagione sportiva.

Coloro che non rientrano nelle predette tipologie, non potranno essere inseriti nella distinta elettronica, in quanto non titolati ad essere presenti all'interno del recinto di giuoco. Un altro strumento a disposizione delle Società, per alleggerire il lavoro delle rispettive segreterie, è la possibilità di creare dei nuovi utenti in grado di accedere all'area riservata, consentendo loro **ESCLUSIVAMENTE** di operare per la creazione e stampa delle distinte elettroniche. La procedura per creare questi utenti supplementari è riportata nella guida in linea consultabile nel menu HOME.

#### **1.4 ORDINE PUBBLICO**

*Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare: "Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara". Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'Arbitro prima dell'inizio della gara. **Stralcio Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2024 della Lega Nazionale Dilettanti.***

#### **1.5 SERVIZIO D'ORDINE SOSTITUTIVO**

Si avvisano le società interessate che prima dell'inizio di ogni gara, la squadra che gioca in casa è obbligata ad inserire in distinta un dirigente tesserato che svolga il ruolo di Servizio d'Ordine Sostitutivo (accanto al nome del dirigente, siete pregati di apporre **la sigla FPS** ben visibile sulla distinta presentata all'arbitro).

## **COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA**

**C/C Intestato a:** LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.  
**BANCA:** UNICREDIT  
**IBAN:** IT 25 F 02008 04023 000400516795

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 9 aprile 2024**

**IL SEGRETARIO**  
**Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE**  
**Vito Tisci**

**IL RESPONSABILE DEL CALCIO A 11 FEMMINILE**  
**Pasquale Miccolis**